

**PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI DATI DA PARTE DELLE P.A.  
CIRCOLARE DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 1/2010**

OGGETTO: PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI DI DATI INERENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DIPENDENTI; PUBBLICAZIONE DI DATI CURRICULARI E RETRIBUTIVI DELLA DIRIGENZA E DI DATI SULLE ASSENZE DEL PERSONALE; ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI; CONSOC.

La circolare in esame interviene in materia di “trasparenza” nelle pubbliche amministrazioni e dei conseguenti adempimenti che riguardano la comunicazione e la pubblicazione, soprattutto *on line*, di dati inerenti il personale e le attività degli enti pubblici.

Tra le disposizioni che disciplinano la trasparenza e che si inseriscono nel quadro più generale dei provvedimenti adottati per combattere il fenomeno dell’assenteismo nella pubblica amministrazione, vi è l’art. 21, comma 1, della legge 69/2009<sup>1</sup> che dispone l’obbligo di:

- pubblicare nel proprio sito *internet* le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali;
- rendere pubblici, sempre attraverso il proprio sito *internet*, i tassi di assenza e di maggiore presenza di tutto il personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

**ART. 11 DEL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.**

In materia di trasparenza e di conoscibilità dei dati relativi alle attività delle pubbliche amministrazioni ed ai dipendenti, il legislatore è, di recente, intervenuto con il D.Lgs. 150/2009. In particolare l’art. 11 di tale provvedimento contiene la regolamentazione della “trasparenza” nelle p.a., intesa come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni” relative ad ogni aspetto dell’organizzazione e dell’attività.

In particolare ai sensi di tale norma:

- viene prevista l’adozione – sentite le associazioni rappresentate nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti – di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità da aggiornare annualmente che indica le iniziative finalizzate a garantire la trasparenza e la legalità e lo sviluppo dell’integrità, con indicazione dei tempi di attuazione, le risorse, le modalità di verifica. Tale Programma va adottato sulla base delle linee guida redatte dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (art. 13, comma 6, lett. e, D.Lgs. 150/2009).
- È disposta la presentazione del Piano e della Relazione sulla Performance alle associazioni di consumatori ed utenti, agli enti di ricerca, a ogni altro osservatore qualificato nell’ambito di apposite giornate di trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della norma, la circolare precisa che, mentre l’art. 21 della legge 69/2009 è direttamente applicabile alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, il D.Lgs. 150/2009, per esplicita previsione normativa, non si applica direttamente alla sola Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 8 dell’art. 11 sancisce l’obbligo per le p.a. di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in una apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”<sup>2</sup>, una serie di documenti e informazioni inerenti il Programma per la trasparenza, la premialità, gli incarichi conferiti dalle amministrazioni.

<sup>1</sup> Con circolari n. 3 del 17 luglio 2009 e n. 5 del 12 ottobre 2009, il Dipartimento della funzione pubblica ha evidenziato le modalità operative per l’applicazione della norma.

<sup>2</sup> Occorre, pertanto, cambiare il nome della apposita sezione del sito istituzionale in “*Trasparenza, valutazione e merito*”, essendo superata l’indicazione relativa al titolo “*Operazione trasparenza*” di cui alla circolare n. 3/2009.

In particolare:

- la lett. *f*) prevede che l'obbligo di pubblicazione dei *curricula* riguardi sia in dirigenti, sia i titolari di posizioni organizzative (questi ultimi non contemplati dall'art. 21, legge 69/2009).
- la lett. *g*), con riferimento alle retribuzioni dei soli dirigenti, impone di evidenziare specificamente le componenti retributive variabili e quelle legate al risultato.
- la lett. *h*) estende gli obblighi di pubblicazione dei *curricula* e dei dati sulle retribuzioni anche a "coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo". Occorrerà, pertanto, integrare l'apposita sezione, relativa agli incarichi, con le informazioni concernenti tali soggetti.

Il comma 9 prevede uno speciale regime sanzionatorio per il caso di "*mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione*" di cui al comma 8. Tale sanzione consiste nel "*divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti*", cioè ai dirigenti degli uffici del personale o dei diversi uffici ai quali, nell'ambito di ciascun ordinamento, è affidata la competenza relativa agli adempimenti di cui all'art. 21, comma 1, L. 69/2009 e all'art. 11, comma 8, D.Lgs. 150/2009.

Il Ministero raccomanda, comunque, a ciascun dirigente – in quanto responsabile della compilazione e dell'aggiornamento del proprio *curriculum vitae* – la massima cura nel rispettare i suddetti adempimenti.

#### **ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI**

L'art. 24, L. 412/1991, ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'Anagrafe delle prestazioni, che consiste in un registro in cui devono essere indicati nominativamente tutti i soggetti pubblici o privati ai quali siano stati affidati incarichi retribuiti dalle amministrazioni pubbliche, con le informazioni salienti sugli incarichi stessi.

La circolare in esame ripercorre gli adempimenti a carico degli enti pubblici in materia di comunicazioni al citato dipartimento. In particolare:

- art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 → comunicazione da parte delle p.a. di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 dei dati sugli incarichi conferiti ai propri dipendenti, nonché dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui siano stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
- art. 53, comma 15, D.Lgs. 165/2001 → sanziona il mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche con l'impossibilità per le stesse di conferire nuovi incarichi.
- l'unica modalità di trasmissione dei dati ammessa è quella telematica introdotta dalla circolare DFP n. 198 del 31/05/2001.
- i dati richiesti per ciascun incarico sono → dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico;  
dati descrittivi dell'incarico affidato;  
dati relativi al compenso previsto ed ai compensi erogati.

Il Dipartimento della funzione pubblica sta mettendo a punto una nuova applicazione web che renderà l'adempimento ancora più agevole e per la cui descrizione si rimanda alle note esplicative che saranno pubblicate in seguito.

Il Ministero precisa, poi, l'importanza che ogni amministrazione, oltre a registrarsi, comunichi tempestivamente all'Anagrafe tutte le variazioni occorse in relazione ai dati anagrafici, alla natura giuridica degli incarichi (in caso di loro trasformazione o cessazione), ai dati di classificazione.

Il Dipartimento della funzione pubblica ha, tra l'altro, il compito di adottare misure di pubblicità e trasparenza degli incarichi. A tale fine, è stata istituita sul sito internet del Dipartimento stesso

un'apposita sezione denominata "Operazione trasparenza", all'interno della quale sono raccolti e pubblicati i dati relativi anche all'Anagrafe delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001, il citato Dipartimento provvede a trasmettere annualmente alla Corte dei Conti "*l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza*".

Il comma 16-bis dell'art. 53, D.Lgs. 165/2001, attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica la possibilità di disporre – tramite l'Ispettorato per la funzione pubblica e d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato – verifiche in merito al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sull'Anagrafe delle prestazioni.

### CONSOC

La circolare fa riferimento alle norme della Finanziaria 2007 (legge 296/2006 art. 1, commi 587-591) che prevedono l'obbligo per le amministrazioni statali, regionali e locali di comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione pubblica. Al riguardo la circolare precisa i dati che andranno comunicati telematicamente per l'anno 2010.

Per quanto riguarda le Università – come rilevato dal Comitato Scientifico del Codau nell'analisi delle suddette norme della Finanziaria 2007 – dato il chiaro riferimento alle amministrazioni statali, regionali e locali, non si ritiene sussistere l'obbligo di tali comunicazioni.

Il Ministero conclude segnalando che il Dipartimento della funzione pubblica, cui è demandato il generale compito di coordinamento delle pubbliche amministrazioni e di monitoraggio e verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alla "trasparenza", provvederà ad inviare periodicamente alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che risulteranno inadempienti rispetto agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione previsti dalle normative richiamate dalla presente circolare.